



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DODICESIMA LEGISLATURA

QUINTA COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche socio sanitarie)

Progetto di legge relativo a:

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE 29 GIUGNO 2012, N 23 "NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA E APPROVAZIONE DEL PIANO SOCIO-SANITARIO REGIONALE 2012-2016"

Testo licenziato dalla Commissione in sede referente ai sensi dell'art. 49 del regolamento del Consiglio regionale del Veneto

A seguito dell'assegnazione per l'istruttoria del

PROGETTO DI LEGGE N 46
d'iniziativa della Giunta regionale

Licenziato il 25 marzo 2026

con la seguente votazione:

		Favorevoli	Contrari	Astenuti
Voti rappresentati	n. 39	27	12	0
Maggioranza richiesta	n. 20			

Relatore in aula il Consigliere Riccardo Barbisan.
Correlatore in aula il Consigliere Chiara Luisetto.

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE 29 GIUGNO 2012, N 23 “NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA E APPROVAZIONE DEL PIANO SOCIO-SANITARIO REGIONALE 2012-2016”

Relatore il Consigliere Riccardo Barbisan.

Signor Presidente e colleghi Consiglieri,

con la presente proposta di modifica normativa si adegua il limite massimo di età anagrafica per la nomina a direttore generale dell'Area sanità e sociale alla normativa regionale sopravvenuta che ha novellato i requisiti di età anagrafica per i direttori generali delle aziende ULSS.

Infatti, l'articolo 4 della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 “Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario 2012-2016”, introducendo il comma 8 bis all'articolo 13 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 “Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”, aveva previsto un limite di età anagrafica per la nomina dei direttori generali delle aziende ULSS, che non poteva essere superiore ai sessantacinque anni.

Con legge regionale 1° dicembre 2020, n. 37 “Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 “Norme in materia di programmazione socio-sanitaria e approvazione del piano socio-sanitario regionale 2012-2016” ed ulteriori disposizioni”, al fine di equiparare l'età anagrafica del direttore generale dell'Area Sanità e sociale a quella dei direttori generali delle aziende ULSS è stato introdotto il medesimo limite di età anagrafica per la nomina, fissandolo a sessantacinque anni.

Tuttavia, oggi, il limite di sessantacinque anni per la nomina a direttore generale delle Aziende ULSS non è più espressamente previsto dalla normativa regionale. L'articolo 1, comma 4, della recente legge regionale 9 agosto 2024, n. 20 “Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2024 in materia di politiche sanitarie e politiche sociali” ha infatti abrogato il citato comma 8 bis dell'articolo 13 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 “Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 'Riordino della disciplina in materia sanitaria così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”.

L'abrogazione è stata disposta in quanto il limite di sessantacinque anni, per poter assumere l'incarico di direttore generale delle aziende ULSS, risultava più restrittivo rispetto a quanto previsto dalla normativa statale e, in particolare, con quanto previsto dal decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 “Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria”, secondo cui il limite anagrafico di sessantacinque anni vale

solo ai fini della presentazione della domanda per l'inserimento nell'elenco nazionale degli idonei alla carica, nel quale l'interessato può permanere per quattro anni.

Alla luce del mutato quadro normativo si ritiene opportuno allineare la normativa regionale concernente la nomina del direttore generale dell'Area sanità e sociale a quella prevista per i direttori generali delle aziende ULSS rimuovendo, pertanto, il limite di sessantacinque anni per la nomina, previsto solamente dalla normativa regionale, analogamente a quanto è già stato fatto con riferimento alla figura apicale delle aziende ULSS. Con l'articolo 1 del progetto di legge si apportano pertanto delle modifiche al comma 4 bis dell'articolo 1 della legge regionale 23/2012, come aggiunto dall'articolo 1 della legge regionale 37/2020, sopprimendo le parole che prevedono il limite di età anagrafica di sessantacinque anni per la nomina a Direttore generale alla sanità e sociale, prevedendo altresì ulteriori modifiche per il mero coordinamento del testo.

L'articolo 2 contiene la clausola di neutralità finanziaria dell'intervento normativo, dando atto che dall'attuazione della legge si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

L'articolo 3 dispone che l'entrata in vigore della legge avvenga il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La scheda di analisi economico finanziaria redatta dalla competente struttura di Giunta regionale è stata trasmessa in data 27 febbraio 2026, unitamente al disegno di legge.

La scheda di inquadramento normativo, predisposta dal Servizio Affari giuridici e legislativi, è pervenuta il 09 marzo 2026.

La Prima commissione consiliare ha espresso parere favorevole in data 19 marzo 2026 allegando le note di lettura e ricognizione degli impatti finanziari redatte dal Servizio Attività e rapporti istituzionali.

La Quinta commissione consiliare nella seduta del 25 marzo 2026 ha licenziato, a maggioranza il progetto di legge in oggetto.

Hanno espresso voto favorevole: il presidente Lanzarin e i consiglieri: Barbisan, Bedin, Conte, Valdegamberi (Lega – Liga Veneta), Mosco (Stefani Presidente), Besio, Calligaro, Leso (Fratelli d'Italia – Giorgia Meloni), Patron (Forza Italia – Berlusconi – Autonomia per il Veneto – PPE), Pasqualon (Unione di Centro (UdC) – Stefani Presidente).

Hanno espresso voto contrario i consiglieri: Luisetto, Sambo (Partito Democratico), Szumski (Szumski Resistere Veneto), Cunegato, Ostanel (Alleanza Verdi e Sinistra), Rocco (Riformisti Veneti in Azione – Uniti per Manildo Presidente).

Viene designato relatore in aula il consigliere Barbisan.

Viene designato correlatore in aula il consigliere Luisetto.

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE 29 GIUGNO 2012, N 23 “NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA E APPROVAZIONE DEL PIANO SOCIO-SANITARIO REGIONALE 2012-2016”

Art. 1 - Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 “Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del piano socio-sanitario regionale 2012-2016”.

1. Al comma 4 bis dell'articolo 1 della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23, come aggiunto dall'articolo 1 della legge regionale 1° dicembre 2020, n. 37 “Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 “Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del piano socio-sanitario regionale 2012-2016” ed ulteriori disposizioni”, le parole: “L'età anagrafica del direttore generale alla sanità e al sociale non può essere superiore ai sessantacinque anni al momento della nomina;” sono soppresse e le parole: “il trattamento economico complessivo” sono sostituite dalle seguenti: “Il trattamento economico complessivo del direttore generale alla sanità e al sociale”.

Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 3 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 "Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del piano socio-sanitario regionale 2012-2016".....	4
Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.	4
Art. 3 - Entrata in vigore.....	4